



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante “*Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali*”;

VISTO il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, recante “*Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance*”;

VISTO il decreto ministeriale 28 gennaio 2020, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo Unico dei Servizi di Media Audiovisivi e radiofonici*” (di seguito: “*TUSMAR*”);

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “*Disciplina del cinema e dell'audiovisivo*”, e, in particolare, gli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20;

VISTO l'articolo 21, comma 5 della legge n. 220 del 2016, che prevede che con uno più decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella sezione II del Capo III della medesima legge e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative degli incentivi fiscali, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza;

VISTO l'articolo 12, comma 3, della legge n. 220 del 2016, che prevede che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel Capo III della medesima legge, adottate, con decreti del Ministro della cultura e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del medesimo Ministro, sono stabilite nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea e che le medesime disposizioni:

- a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
- b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
- c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
- e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza;

VISTO l'articolo 12, comma 4, della legge n. 220 del 2016 che stabilisce che le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi prevedono:

- a) il riconoscimento degli incentivi e dei contributi è subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
- b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal Capo III della medesima legge nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee;

VISTO l'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016 che prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti recanti le disposizioni applicative degli incentivi e dei contributi previsti dalla medesima legge, il Ministero della cultura predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla medesima legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari;

VISTO l'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, che prevede che le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi sono stabiliti nei relativi decreti attuativi e che, in caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del medesimo comma;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante “*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*”, e, in particolare, l'articolo 17 che prevede la compensabilità di crediti e debiti tributari e previdenziali;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito: “*TUIR*”);



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “*Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali*”;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante “*Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e, in particolare, l’articolo 1, comma 6, in materia di procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d’imposta;

VISTO l’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che disciplina il Registro nazionale degli aiuti di Stato, prevedendo che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici e privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti inviano le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2011, n. 57, riguardante la trasmissione delle informazioni relative alla concessione ed erogazione degli incentivi;

VISTA la Comunicazione della Commissione europea del 15 novembre 2013 (2013/C 332/01) sugli aiuti di Stato a favore delle opere cinematografiche e di altre opere audiovisive;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione europea del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, e, in particolare, gli articoli 4 e 54;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, e, in particolare, l’articolo 1, commi 583 e 584;

VISTO il decreto ministeriale 14 luglio 2017, recante “*Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d’imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTO il decreto ministeriale 15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica ed audiovisiva di cui all’articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”;

VISTI i decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 28 ottobre 2020 che, considerata l’impossibilità di rispettare il requisito previsto all’articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ministeriale 14 luglio 2017, a causa della chiusura delle sale cinematografiche determinata dall'emergenza sanitaria da COVID-19, hanno previsto la deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici di legge fino alla data di riapertura al pubblico delle sale cinematografiche;

VISTO il decreto ministeriale 30 novembre 2020, recante “*Misure straordinarie per l'anno 2020, a séguito dell'emergenza sanitaria da COVID-19, in materia di credito di imposta per le imprese di distribuzione cinematografica e per le imprese di esercizio cinematografico di cui agli articoli 16 e 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché integrazioni al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze dell'8 luglio 2020*”;

SENTITO il Ministro dello sviluppo economico;

DECRETA

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente decreto stabilisce, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, le disposizioni applicative degli incentivi fiscali previsti dalla Sezione II della medesima legge e, in particolare:
 - a) il credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all'articolo 16 della medesima legge;
 - b) il credito di imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, di cui all'articolo 17, comma 1, della medesima legge;
 - c) il credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, di cui all'articolo 18 della medesima legge;
 - d) il credito di imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all'articolo 19 della medesima legge;
 - e) il credito di imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico, di cui all'articolo 20 della medesima legge.
2. Il presente decreto, per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta di cui al comma 1, nell'ambito delle percentuali stabilite dalla legge n. 220 del 2016, determina i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ulteriori disposizioni applicative, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito.

3. Il presente decreto prevede altresì modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le forme di controllo e i casi di revoca e decadenza dei crediti d'imposta riconosciuti.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si applicano le definizioni contenute nella legge n. 220 del 2016.
2. In particolare, ai fini del presente decreto, si intende per:
 - a) «Ministro» e «Ministero»: rispettivamente il Ministro e il Ministero della cultura;
 - b) «DG Cinema e Audiovisivo»: la Direzione generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura;
 - c) «Consiglio superiore»: il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, previsto all'articolo 11 della legge n. 220 del 2016;
 - d) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione. L'opera audiovisiva si distingue in:
 1. «film» ovvero «opera cinematografica», se l'opera è destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti nel decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 220 del 2016;
 2. «opera televisiva e web»: l'opera destinata prioritariamente alla diffusione attraverso, rispettivamente, un'emittente televisiva di ambito nazionale, come definita al comma 3, lettera o), del presente articolo ovvero fornitori di servizi media audiovisivi a richiesta, come definiti al comma 3, lettera p), del presente articolo;
 - e) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5 della legge n. 220 del 2016, come specificati nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto nel medesimo articolo 5;
 - f) «opera audiovisiva in coproduzione internazionale»: l'opera cinematografica e audiovisiva realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale esiste ed è vigente un Accordo di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - g) «opera audiovisiva in compartecipazione internazionale»: l'opera cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 220 del 2016;

- h) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva non cinematografica realizzata da uno o più produttori italiani e uno o più produttori non italiani aventi sede in uno Stato con il quale non esistono Accordi di coproduzione cinematografica e audiovisiva, riconosciuta di nazionalità italiana sulla base delle disposizioni contenute nel provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5, comma 2 della legge n. 220 del 2016;
 - i) «film d'essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali e artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali e internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con apposito decreto;
 - j) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, e in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui all'articolo 2, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
 - k) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - l) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche italiane o estere;
 - m) «opera di giovani autori»: il film realizzato da un regista che alla data di presentazione della prima delle richieste previste nel presente decreto non abbia ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età e per il quale il medesimo requisito anagrafico ricorra anche per almeno una delle seguenti figure: sceneggiatore, autore della fotografia, autore delle musiche originali, autore della scenografia; se le sopracitate figure comprendono più soggetti, ciascuno di essi deve soddisfare il requisito anagrafico;
 - n) «opera di animazione»: l'opera audiovisiva costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
 - o) «cortometraggio»: l'opera audiovisiva avente durata inferiore o uguale a 52 minuti.
 - p) «videoclip»: l'opera audiovisiva realizzata per accompagnare e promuovere un brano musicale;
 - q) «opere di ricerca e formazione»: opere audiovisive di finzione di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.500.000, ovvero opere di documentario di lungometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 1.000.000, ovvero opere di cortometraggio aventi un costo complessivo di produzione inferiore a euro 200.000.
3. Ai fini del presente decreto, le imprese sono così definite:



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che svolga le attività di realizzazione, produzione, distribuzione di opere cinematografiche o audiovisive, nonché operante nel settore della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
- b) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) «impresa cinematografica o audiovisiva estera»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che non abbia sede legale, domicilio fiscale o stabile organizzazione in Italia e non sia soggetta a tassazione in Italia;
- d) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dello Spazio Economico Europeo, ovvero che sia parte di un gruppo societario riconducibile a imprese con sede legale in paesi non europei;
- e) «impresa esterna»: i soggetti di cui all'articolo 73 del TUIR e i titolari di reddito di impresa, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, e comunque le imprese diverse da quelle definite alle lettere a), b), c), d), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), t) e u) del presente comma;
- f) «gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo»: organismi di investimento collettivo del risparmio previsti all'articolo 1, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero società di capitali sottoposte a vigilanza prudenziale, che investono nel settore audiovisivo;
- g) «gruppo di imprese»: due o più imprese giuridicamente autonome sottoposte, ai sensi del codice civile, a direzione e coordinamento da parte di una medesima impresa;
- h) «produttore» o «impresa di produzione»: l'impresa cinematografica o audiovisiva italiana che ha come oggetto e svolge prevalentemente l'attività di produzione e realizzazione di opere cinematografiche e audiovisive ed è titolare dei diritti di sfruttamento economico dell'opera ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633;
- i) «produttore audiovisivo originario»: il produttore che svolge in proprio le seguenti attività:
 - 1. la scelta di un soggetto e l'acquisizione dei relativi diritti esclusivi di elaborazione e utilizzazione necessari per la realizzazione e lo sfruttamento dell'opera audiovisiva;
 - 2. l'affidamento dell'incarico di elaborazione, del trattamento, della sceneggiatura e di altri analoghi materiali artistici;
 - 3. l'individuazione degli attori, del regista e dei principali componenti del cast artistico e tecnico, nonché all'acquisizione delle loro prestazioni artistiche e dei relativi diritti;
- j) «produttore indipendente»: il produttore definito tale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera p), del TUSMAR e delle ulteriori specificazioni dell'AGCOM;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- k) «distributore cinematografico in Italia»: l'impresa cinematografica che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione cinematografica, come definite nel successivo comma 4, lettera f), o comunque operante con codice ATECO J 59.13;
 - l) «distributore internazionale»: l'impresa cinematografica e audiovisiva che ha come oggetto sociale le attività della distribuzione all'estero, come definite al comma 4, lettera f), del presente articolo;
 - m) «distributore indipendente»: il distributore cinematografico che non sia controllato da o collegato a emittenti televisive, ovvero a un fornitore di servizi media audiovisivi su altri mezzi o a un fornitore di servizi di *hosting*, come definiti nel presente decreto;
 - n) «distributore non europeo»: il distributore cinematografico che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegato a o controllato da un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
 - o) «emittente televisiva»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, e, ai fini del presente decreto, avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del TUSMAR;
 - p) «fornitore di servizi di media audiovisivi a richiesta»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera b), del TUSMAR, diversi da quelli di cui alla lettera o) del presente comma;
 - q) «fornitore di servizi di *hosting*»: il prestatore dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
 - r) «produzione associata»: la produzione di un'opera audiovisiva realizzata in associazione produttiva tra due o più produttori;
 - s) «produzione in appalto»: la produzione di un'opera audiovisiva in cui un'impresa di produzione, detta "appaltante", delega in tutto o in parte, mediante la stipula di un contratto di appalto o simile, la produzione dell'opera ad un'altra impresa di produzione, detta "produttore esecutivo";
 - t) «impresa di esercizio cinematografico italiana»: l'impresa di esercizio cinematografico che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia, inclusi gli enti non commerciali in relazione all'attività commerciale esercitata;
 - u) «micro», «piccole» e «medie» imprese dell'esercizio cinematografico italiane: le imprese dell'esercizio cinematografico italiane che, in relazione al fatturato ovvero al totale di bilancio e al numero di dipendenti, riferito alle attività nel settore dell'esercizio cinematografico, hanno i requisiti delle micro, piccole e medie imprese stabiliti nella Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, come recepita con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005.
4. Ai fini del presente decreto, le fasi di lavorazione delle opere audiovisive e i luoghi di fruizione cinematografica dei film sono così definiti:
- a) «produzione»: l'insieme delle fasi di sviluppo, pre-produzione, realizzazione esecutiva, ovvero effettuazione delle riprese o realizzazione tecnica dell'opera, post-produzione, il cui esito è la realizzazione della copia campione ovvero del master dell'opera audiovisiva; qualora sia realizzata dallo stesso produttore, è inclusa l'attività di





IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- approntamento dei materiali audiovisivi necessari alla comunicazione, promozione, commercializzazione dell'opera audiovisiva in Italia e all'estero;
- b) «sviluppo»: la fase iniziale della produzione inerente le attività di progettazione creativa, economica e finanziaria dell'opera; comprende tipicamente gli investimenti relativi alla stesura ovvero all'acquisizione dei diritti del soggetto e della sceneggiatura, alla eventuale acquisizione dei diritti di adattamento e sfruttamento da altra opera tutelata dal diritto d'autore;
 - c) «pre-produzione»: la fase di organizzazione delle riprese e della contrattualizzazione del cast tecnico e artistico, ivi incluse le attività di ricerca, sopralluogo, documentazione, nonché le spese relative alla definizione del budget, del piano finanziario e alla ricerca delle altre fonti di finanziamento;
 - d) «realizzazione»: la fase di effettuazione delle riprese ovvero della effettiva esecuzione dell'opera;
 - e) «post-produzione»: la fase successiva alla realizzazione, che comprende le attività di montaggio e missaggio audio-video, l'aggiunta degli effetti speciali e il trasferimento sul supporto di destinazione;
 - f) «distribuzione»: l'insieme delle attività, di tipo commerciale, promozionale, legale, esecutivo e finanziario, connesse alla negoziazione dei diritti relativi allo sfruttamento economico delle opere audiovisive sui vari canali in uno o più ambiti geografici di riferimento ai fini della fruizione da parte del pubblico attraverso le diverse piattaforme di utilizzo. Si distingue in “*distribuzione in Italia*”, se l'ambito geografico di riferimento è il territorio italiano, e in “*distribuzione all'estero*” se l'ambito geografico di riferimento è diverso da quello italiano. All'interno della distribuzione in Italia, si definisce “*distribuzione cinematografica*” l'attività connessa allo sfruttamento e alla fruizione dei film nelle sale cinematografiche italiane;
 - g) «sala cinematografica»: uno spazio, al chiuso o all'aperto, dotato di uno o più schermi, adibito a pubblico spettacolo cinematografico e in possesso dei requisiti e delle autorizzazioni amministrative per esso previsti dalla normativa vigente;
 - h) «sala cinematografica storica»: la sala dichiarata di interesse culturale, ai sensi del Codice dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero la sala esistente in data anteriore al 1° gennaio 1980;
 - i) «proiezione cinematografica»: l'attività di proiezione al pubblico, a fronte di un titolo d'ingresso a pagamento, di un film per la sua intera durata, ivi inclusi i titoli di testa e di coda.

Articolo 3

Disposizioni comuni sull'utilizzo dei crediti di imposta

1. I crediti d'imposta previsti nel presente decreto non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del TUIR, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla data in cui si considera maturato il diritto alla loro fruizione e, comunque, a condizione che siano state rispettate le procedure previste nel presente decreto. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

2. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo concesso dalla DG Cinema e Audiovisivo, pena lo scarto dell'operazione di versamento.
3. Gli importi dei crediti d'imposta spettanti sono riconosciuti dalla DG Cinema e Audiovisivo previa verifica della regolarità contributiva e sono imputati, ai fini del raggiungimento dei massimali previsti in relazione alla singola impresa, come previsto agli articoli 5, 12, 17, 19 e 25 del presente decreto. Per consentire all'Agenzia delle entrate di effettuare i controlli di cui al comma 2 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo comunica all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, entro il giorno 5 di ciascun mese, i dati dei soggetti ai quali, nel mese precedente, è stato riconosciuto il credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni, revoche e cessioni intervenute o accettate in detto mese.
4. I crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.

CAPO II

Distribuzione cinematografica e audiovisiva

Articolo 4

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva e al produttore che distribuisce il proprio film, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere di nazionalità italiana.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo i distributori:
 - a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggetti a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.13;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) che siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - e) che non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - f) che non abbiano in corso procedure fallimentari.
4. Il credito d'imposta spetta per la distribuzione di opere audiovisive che abbiano la nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016, e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto attuativo dell'articolo 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta sono:
- a) i film, in relazione alla distribuzione cinematografica in Italia e alla distribuzione all'estero;
 - b) tutte le opere audiovisive in relazione alla sola distribuzione all'estero.

Articolo 5

Credito d'imposta per la distribuzione nazionale cinematografica e per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche e audiovisive

1. Alle imprese di distribuzione cinematografica nazionali e al produttore che distribuisce il proprio film spetta un credito d'imposta, per un massimo di euro 2.000.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, commisurato alle spese sostenute per la distribuzione nazionale di film di nazionalità italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 1, allegata al presente decreto, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo. Il credito d'imposta è calcolato in base alle aliquote e alle ulteriori specificazioni previste nella Tabella 2, allegata al presente decreto, differenziate in relazione alla tipologia di soggetto distributore e alla data di prima uscita in sala cinematografica.
2. Il credito d'imposta spetta a condizione che il costo eleggibile di distribuzione del film non sia inferiore a euro 40.000 in caso di lungometraggi di finzione e non sia inferiore a euro 20.000 in caso di documentari e cortometraggi.
3. Si applicano le aliquote previste a favore del produttore indipendente che distribuisce il proprio film a condizione che:
 - a) il produttore indipendente svolga l'attività di produzione cinematografica in modo prevalente e non sia controllato, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una società di distribuzione cinematografica;
 - b) il film non sia coprodotto da una società di distribuzione cinematografica ovvero alla copertura del costo industriale non abbiano concorso risorse a qualunque titolo provenienti da società di distribuzione cinematografica italiana;
 - c) il produttore indipendente sostenga direttamente le spese relative alla distribuzione dell'opera.
4. Nel caso di cui al comma 3, non sono eleggibili i costi sostenuti avvalendosi di imprese di distribuzione cinematografica.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. I benefici riservati ai produttori indipendenti sono riconosciuti, per ciascun anno, nel limite del 15 per cento delle risorse disponibili per i crediti d'imposta alla distribuzione e per un massimo di euro 750.000 per impresa o per gruppo di imprese per anno, calcolato secondo le modalità di cui al comma 1.
6. Alle imprese di produzione, distribuzione nazionale, distribuzione internazionale cinematografica ovvero audiovisiva spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, ovvero di opere televisive o opere web di nazionalità italiana, come individuate, a titolo indicativo e non esaustivo, nella Tabella 3 allegata al presente decreto, nel limite massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa o gruppo di imprese. Non concorrono al raggiungimento di detto limite annuale i crediti d'imposta riconosciuti alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese ai sensi dei commi 1 e 5.

Articolo 6

Procedimento per il riconoscimento del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che, in caso di distribuzione nazionale, entro centottanta giorni dalla data della prima uscita del film nelle sale cinematografiche, ovvero, in caso di distribuzione internazionale, entro diciotto mesi dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico dell'opera cinematografica, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della consegna della copia campione dell'opera televisiva o web, prevista nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, il distributore presenti alla DG Cinema e Audiovisivo la relativa richiesta, redatta sui modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo stessa e contenente i seguenti elementi:
 - a) il costo complessivo ed eleggibile per la distribuzione con attestazione di effettività e stretta inerenza al progetto di distribuzione delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
 - b) l'ammontare del credito d'imposta spettante al distributore, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettere b) e c), e, con riferimento alla distribuzione nazionale, in base alle aliquote previste alla Tabella 2 del presente decreto, ovvero, con riferimento alla distribuzione internazionale, in base all'aliquota prevista nell'articolo 5, comma 6, del presente decreto;
 - c) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero audiovisiva;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante della società di distribuzione cinematografica, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsiasi natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario stabilito con il contratto di distribuzione nazionale ovvero internazionale;
 - e) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di distribuzione nazionale ovvero internazionale;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
2. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta spettante. Il credito d'imposta è utilizzabile dal giorno 10 del mese successivo alla data di riconoscimento prevista al precedente periodo.
3. Il credito di imposta è cedibile con le modalità e nei limiti previsti all'articolo 30 del presente decreto. L'attestazione di cui al medesimo articolo 30, comma 5, può essere richiesta contestualmente o successivamente alla presentazione della richiesta prevista dal comma 1 del presente articolo.

Articolo 7

Utilizzo del credito e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

- 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato il riconoscimento della nazionalità italiana definitiva, il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta spettante;
 - b) le spese di distribuzione siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
- 2. Nel caso in cui il produttore sia obbligato, in virtù del contratto di distribuzione, a rimborsare in tutto o in parte l'investimento connesso alla distribuzione cinematografica, nel contratto medesimo devono essere previste opportune clausole finalizzate a inserire il credito d'imposta a decurtazione del costo di distribuzione del film anche rispetto ai rapporti economici fra produttore e distributore.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo e le altre misure di sostegno pubblico non possono superare, complessivamente, la misura del 50 per cento del costo complessivo di distribuzione dell'opera audiovisiva. Tale limite è innalzato al 60 per cento per le produzioni di cui all'articolo 54, comma 7, lettera a), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
4. Il limite di cui al comma 3 è altresì elevato al 100 per cento del costo complessivo per le opere in coproduzione cui partecipino paesi dell'elenco del comitato per l'assistenza allo sviluppo (DAC) dell'OCSE di cui all'articolo 54, comma 7, lettera b), del medesimo Regolamento (UE) n. 651/2014 e per le opere difficili di seguito indicate:
 - a) opere di cui all'articolo 2, comma 2, lettere j), k), l), m) e o), del presente decreto e opere di animazione che siano state dichiarate, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - b) film che abbiano ottenuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016 e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato;
 - c) i film con un costo complessivo di produzione inferiore a euro 2.500.000;
 - d) film che siano distribuiti, in contemporanea, in un numero di sale cinematografiche inferiore al 20 per cento del totale delle sale cinematografiche attive e che siano stati dichiarati, dagli esperti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge n. 220 del 2016, non in grado di attrarre risorse finanziarie significative dal settore privato.
5. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il distributore comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera sul territorio italiano.
6. A pena di decadenza del beneficio, il distributore ha l'obbligo di inserire, nei titoli di testa o di coda il logo del Ministero, su cartello separato, con una durata e con dimensioni adeguate a quelle del logo del distributore.

Articolo 8

Decadenza del credito d'imposta

1. Il riconoscimento del credito d'imposta decade:
 - a) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda il requisito della nazionalità italiana;
 - b) qualora l'opera audiovisiva non ottenga o perda i requisiti di eleggibilità culturale;
 - c) qualora non vengano soddisfatti gli ulteriori requisiti previsti nel presente decreto;
 - d) in tutti gli altri casi previsti dal presente decreto, nonché dalle norme fiscali e tributarie vigenti.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Nei casi di decadenza sopra indicati, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente già fruito maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

CAPO III

Sale cinematografiche

Articolo 9

Oggetto e requisiti

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta alle imprese dell'esercizio cinematografico per la realizzazione di nuove sale cinematografiche o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto alle imprese non appartenenti alla categoria delle micro, piccole e medie imprese nella misura non superiore al 20 per cento dell'importo di cui al comma 2.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta in relazione a lavori effettuati in sale a condizione che ciascuna sala cinematografica:
 - a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio;
 - b) sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione;
 - c) svolga l'attività di pubblico spettacolo cinematografico per i successivi tre anni decorrenti dalla data di presentazione della richiesta di cui all'articolo 11, comma 1, del presente decreto;
 - d) realizzi gli investimenti in relazione a schermi dotati di almeno 25 posti.
5. Il beneficio è riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con codice ATECO 59.14 e che:
 - a) siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - b) non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - c) non abbiano in corso procedure fallimentari.

Articolo 10

Credito d'imposta in favore delle sale cinematografiche

1. Alle imprese dell'esercizio cinematografico è riconosciuto un credito di imposta pari al:



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- a) 25 per cento del costo eleggibile per la realizzazione di nuove sale o per il ripristino di sale chiuse o dismesse da almeno 24 mesi dall'inizio dei lavori, nonché per la ristrutturazione di sale esistenti che comportino l'incremento del numero di schermi;
 - b) 20 per cento del costo eleggibile per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale e per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
2. Per gli interventi di cui al presente articolo realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico l'aliquota è innalzata al 30 per cento del costo eleggibile.
 3. Le aliquote di cui al comma 1 sono elevate al 40 per cento del costo eleggibile per gli investimenti:
 - a) realizzati su sale storiche, ovunque ubicate;
 - b) realizzati da micro imprese ovvero imprese di esercizio di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi, decorrenti dalla data di richiesta preventiva, e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
 4. L'aliquota di cui al comma 1, lettera a), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati da micro, piccole e medie imprese su sale ubicate in comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti ovvero in comuni sprovvisti di sale cinematografiche e non confinanti con città metropolitane.
 5. L'aliquota di cui al comma 1, lettera b), è elevata al 40 per cento del costo eleggibile altresì per gli investimenti realizzati dalle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico su sale fino a due schermi, ubicate in comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
 6. L'importo minimo di costo eleggibile è pari a euro 15.000.

Articolo 11

Richiesta di credito d'imposta

1. L'impresa di esercizio, entro il termine perentorio di novanta giorni dal termine dei lavori, a pena di inammissibilità, presenta la richiesta alla DG Cinema e Audiovisivo, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo.
2. Nella richiesta devono essere riportati:
 - a) il certificato di regolare esecuzione dei lavori, rilasciato dal direttore dei lavori, iscritto all'albo professionale degli architetti o ingegneri, e, se richiesto dalla normativa vigente, certificato di collaudo;
 - b) l'indicazione del costo complessivo, del costo eleggibile definitivo dei lavori e dell'ammontare del credito d'imposta spettante;
 - c) l'attestazione di effettività e stretta inerenza al progetto delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno. La documentazione può essere inoltrata, con gli effetti di cui al comma 3 del presente articolo:

1. contestualmente alla richiesta di cui al presente comma;
2. entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al presente comma;
- d) l'indicazione dell'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del costo complessivo degli interventi realizzati, ivi inclusi gli apporti societari diretti da parte dell'impresa e gli altri contributi pubblici ricevuti, mediante dichiarazione resa dall'esercente cinematografico ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
- e) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, l'importo del credito spettante. Nel caso di cui al comma 2, lettera c), punto 2), il credito è confermato in via definitiva entro trenta giorni dalla consegna della documentazione ivi prevista.

Articolo 12

Utilizzo del credito di imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto sui costi eleggibili previsti nella Tabella 4, allegata al presente decreto, come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi dell'articolo 11, comma 3, del presente decreto;
 - b) le spese siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo non può essere autorizzato in misura superiore ad euro 2.000.000 annui per ciascuna impresa o gruppo di imprese.
4. Il credito di imposta è cumulabile con analoghe misure provenienti da norme comunitarie, statali, regionali e di enti locali fino alla concorrenza dell'80 per cento dei costi eleggibili.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 13

Ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari e decadenza del credito di imposta

1. Le imprese di esercizio beneficiarie dei crediti d'imposta ai sensi del presente Capo, devono impegnarsi a programmare per tre anni dalla data di richiesta del beneficio una percentuale di film di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo almeno pari al 30 per cento dell'intera programmazione effettuata nella struttura per la quale viene richiesto il credito d'imposta. La predetta aliquota è ridotta al 20 per cento per le sale aventi non più di due schermi cinematografici. Il mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma preclude all'esercente, nonché a ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti dell'impresa inadempiente, la possibilità di richiedere il credito di imposta per i successivi cinque anni.
2. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'impresa di esercizio cinematografico comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni in suo possesso ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dello schema di aiuto disciplinato nel presente Capo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022.

CAPO IV

Potenziamento dell'offerta cinematografica

Articolo 14

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto agli esercenti delle sale cinematografiche, al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare la presenza in sala di opere audiovisive di nazionalità italiana o di altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo, a pena di inammissibilità ovvero di decadenza, spetta a condizione che ciascuna sala cinematografica:
 - a) rispetti i requisiti di accessibilità dei soggetti portatori di handicap motorio;
 - b) sia adeguata alla fruizione da parte delle persone con disabilità sensoriale, anche mediante l'utilizzo di sottotitoli e strumenti di audiodescrizione.
4. Gli esercenti di sale cinematografiche possono accedere al credito d'imposta di cui al presente Capo a condizione che la loro programmazione sia conforme ai seguenti criteri:
 - a) l'intera proiezione dei film abbia sempre avuto effettiva e completa esecuzione;
 - b) i titoli d'accesso siano emessi in conformità alla vigente normativa fiscale;
 - c) lo schermo sia dotato di almeno 25 posti.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

5. Il beneficio è riconosciuto agli esercenti cinematografici che operino con codice ATECO 59.14 e che:
- a) siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - b) non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - c) non abbiano in corso procedure fallimentari.

Articolo 15

Credito di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

1. Agli esercenti delle sale cinematografiche è riconosciuto un credito di imposta fino ad un massimo del 25 per cento degli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film, con particolare riferimento ai film italiani ed europei, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico.

Articolo 16

Determinazione del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta è calcolato sugli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla bigliettazione relativa ai film italiani ed europei e applicando su tali introiti le aliquote indicate nella Tabella 5 allegata al presente decreto.
2. Le aliquote indicate nella Tabella 5 sono determinate tenendo conto della nazionalità italiana ed europea dei film, della qualifica d'essai del film, della tipologia di impresa, della tipologia di sala cinematografica e del periodo di programmazione del film medesimo. In particolare, dette aliquote variano in funzione della tipologia di impresa e della loro appartenenza o meno alla categoria delle micro, piccole, medie, così come definite e disciplinate dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 361 dell'8 maggio 2003, recepita in Italia con decreto del Ministro delle Attività produttive del 18 aprile 2005.
3. Le aliquote sono cumulabili nella misura massima del 25 per cento sugli introiti di cui al comma 1 del presente articolo.
4. In alternativa alle modalità di calcolo di cui ai precedenti commi, possono determinare il credito d'imposta spettante applicando l'aliquota del 25 per cento sugli introiti derivanti dalla bigliettazione di film italiani ed europei e dei film d'essai:
 - a) le micro imprese dell'esercizio cinematografico;
 - b) le piccole sale cinematografiche, intese come sale aventi un numero di schermi non superiore a quattro, ubicate nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti;
 - c) le imprese di nuova costituzione ovvero costituite nei precedenti trentasei mesi e che non siano state costituite a seguito di fusione o scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda, e che altresì non comprendano soci, amministratori e legali rappresentanti di un'altra impresa dell'esercizio cinematografico, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo all'anno di costituzione.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 17

Richiesta e utilizzo del credito d'imposta

1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo spetta a condizione che l'impresa di esercizio cinematografico presenti alla DG Cinema e Audiovisivo la richiesta, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo, contenente i seguenti elementi:
 - a) l'importo del credito d'imposta spettante sulla base delle disposizioni del presente decreto;
 - b) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
2. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica all'impresa di esercizio il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante.
3. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato la spettanza del credito ai sensi del comma 2.
4. La comunicazione di cui al comma 2 costituisce, ai sensi dell'articolo 30, comma 5, attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito.
5. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto annualmente alla medesima impresa o al medesimo gruppo di imprese per un ammontare annuo massimo di euro 5.000.000. In ogni caso, detto credito spetta entro il limite massimo di cui all'articolo 53, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 651/2014 ed è cumulabile con analoghe misure provenienti da norme statali, regionali e di enti locali, secondo le medesime disposizioni di cui al citato articolo 53; a tali fini, il costo ammissibile di cui al paragrafo 5 dell'articolo 53 del Regolamento (UE) n. 651/2014 è il costo annuale relativo alla programmazione cinematografica come indicato nella modulistica. Con provvedimento del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono specificate le ulteriori modalità operative finalizzate al rispetto dei limiti di cui al citato articolo 53, paragrafi 7 e 8, del Regolamento (UE) n. 651/2014.
6. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, l'esercente comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO V

Attrazione in Italia di investimenti nel settore cinematografico e audiovisivo

Articolo 18

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto alle imprese di produzione esecutiva e di post-produzione, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 40 per cento della spesa sostenuta sul territorio nazionale per la realizzazione di opere audiovisive, o parti di esse, non aventi il requisito della nazionalità italiana, realizzate utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, a condizione che sia effettuato sul territorio italiano almeno un giorno di riprese ovvero di lavorazioni in caso di opere di animazione.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti dell'importo stabilito per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. Sono ammessi ai benefici previsti nel presente Capo le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione:
 - a) che abbiano sede legale nello Spazio Economico Europeo;
 - b) che, al momento dell'utilizzo del beneficio, siano soggette a tassazione in Italia per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'opera audiovisiva cui sono correlati i benefici;
 - c) che abbiano capitale sociale minimo interamente versato e un patrimonio netto non inferiori a euro 40.000, sia nel caso di imprese costituite sotto forma di società di capitale sia nel caso di imprese individuali di produzione ovvero costituite sotto forma di società di persone; tali limiti sono ridotti all'importo di euro 10.000 in relazione alla produzione di cortometraggio;
 - d) che siano diverse da associazioni culturali e fondazioni senza scopo di lucro;
 - e) che siano in possesso di classificazione ATECO J 59.11;
 - f) che siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - g) che non si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - h) che non abbiano in corso procedure fallimentari.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto in relazione alle spese sostenute sul territorio italiano per la produzione di opere audiovisive estere che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 19

Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi

1. Alle imprese di produzione esecutiva e alle imprese di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta in relazione alla concreta realizzazione sul territorio italiano, su commissione da parte di imprese di produzione estere, di opere audiovisive, o parti di esse, utilizzando prevalentemente mano d'opera italiana o dell'Unione europea, in misura pari al 40 per cento del costo eleggibile di produzione della singola opera e comunque entro il limite massimo annuo, per ciascuna impresa o gruppo di imprese, di euro 20.000.000. I crediti d'imposta fruiti dalla medesima impresa, ai sensi del decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, in relazione alla produzione, rispettivamente di film e di opere audiovisive di nazionalità italiana, non cumulano per il raggiungimento del limite annuale di cui al precedente periodo. Il costo complessivo di produzione dell'opera audiovisiva dovrà essere attestato dall'impresa straniera committente.
2. Ai fini dell'ammissibilità ai benefici previsti nel presente Capo, le imprese di produzione esecutiva e le imprese di post-produzione italiane non devono possedere quote di diritti sull'opera audiovisiva.

Articolo 20

Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile dell'opera audiovisiva sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 e ulteriormente specificate nella apposita modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo. In particolare, nel costo eleggibile:
 - a) gli oneri finanziari, gli oneri assicurativi e gli oneri di garanzia sono computabili cumulativamente per un ammontare massimo non superiore al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione e alla condizione che siano direttamente imputabili esclusivamente alla specifica opera audiovisiva per la quale si richiede il beneficio;
 - b) i costi relativi alle voci "Soggetto e sceneggiatura", "Direzione", "Attori principali", così detti "costi sopra la linea", al lordo delle ritenute fiscali e al netto dei relativi contributi previdenziali e dei riflessi oneri sociali, sono ammissibili nella misura massima del 30 per cento del costo complessivo di produzione;
 - c) il compenso per la produzione («producer fee») e le spese generali dell'impresa non sono computabili nel costo eleggibile e sono imputabili ciascuna per un ammontare massimo pari al 7,5 per cento del costo complessivo di produzione.
2. Ai fini del calcolo del credito d'imposta, sono computabili:
 - a) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi da persone fisiche e giuridiche fiscalmente residenti in Italia;
 - b) le spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi sul territorio italiano da imprese che abbiano sede legale e domicilio fiscale in Italia o siano soggette a tassazione in Italia, nonché, a condizioni di reciprocità, da imprese con sede e nazionalità di un altro Paese dello Spazio Economico Europeo, che abbiano una filiale, agenzia o succursale stabilita



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
- c) le spese sostenute nei confronti di persone fisiche fiscalmente non residenti in Italia ma soggette a tassazione in Italia in relazione allo specifico reddito generato della predetta spesa;
 - d) nel limite massimo del dieci per cento del costo di produzione, le spese, diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), sostenute per l'acquisto di beni o servizi da persone fisiche o da imprese fiscalmente residenti in altro Paese dello Spazio Economico Europeo.
3. Il costo eleggibile al credito d'imposta include le spese di produzione ovvero di post-produzione, effettuate sul territorio italiano.

Articolo 21

Richiesta preventiva

1. Il credito d'imposta previsto nel presente Capo spetta a condizione che l'impresa di produzione esecutiva ovvero di post-produzione presenti, non oltre novanta giorni prima della data di inizio delle fasi di lavorazione, alla DG Cinema e Audiovisivo la richiesta preventiva, da redigersi su modelli predisposti dalla medesima DG Cinema e Audiovisivo, sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente, contenente i seguenti elementi:
 - a) l'attestazione del rispetto dei requisiti di eleggibilità culturale, secondo i parametri di cui alla Tabella A allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, nonché il piano di lavorazione dell'opera, con indicazione delle giornate di ripresa previste sul territorio italiano o di altro stato membro dell'Unione europea;
 - b) il costo complessivo e il costo eleggibile dell'opera, con riferimento alla quota parte gestita dall'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione;
 - c) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 2. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 3. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
2. Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica ai soggetti interessati, il riconoscimento o il mancato riconoscimento della eleggibilità culturale dell'opera e il riconoscimento o il mancato riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante, secondo gli importi e gli esercizi finanziari indicati nella richiesta.
3. L'effettivo avvio delle lavorazioni, di cui al comma 1, sono comprovate presentando entro 120 giorni dall'invio della domanda preventiva, all'interno dell'apposita sezione della piattaforma DGCOL:
 - a) il modello UNILAV, riguardante il collocamento dei lavoratori dello spettacolo relativo alle prime due settimane di riprese, ovvero al 25 per cento delle giornate di lavorazione,



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ai sensi della circolare 22/2009 del Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali – Direzione Generale del mercato del lavoro, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale adempimento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;

- b) il certificato di agibilità, ai sensi degli articoli 6, 9 e 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 708/1947, da richiedere entro 5 giorni dalla stipulazione dei contratti di lavoro ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nei casi in cui, in relazione all'opera per la quale si chiede il beneficio, tale documento sia obbligatorio ai sensi della normativa vigente;
- c) esclusivamente nel caso in cui il richiedente, in relazione all'opera per la quale chiede il credito d'imposta, non sia soggetto agli obblighi di cui alle lettere a) e b), dalla copia della polizza assicurativa del materiale e del personale impiegato ovvero della polizza infortuni e della polizza mezzi tecnici, nella quale sia evidenziato lo svolgimento di due settimane di riprese, ovvero del 25 per cento delle giornate di lavorazione;
- d) la dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la veridicità e la pertinenza all'opera per la quale viene presentata la domanda di credito d'imposta della documentazione di cui ai punti precedenti.

Articolo 22

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, i soggetti interessati presentano, entro centottanta giorni dal termine delle attività, apposita richiesta definitiva alla DG Cinema e Audiovisivo, da redigersi su modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima. La richiesta deve essere sottoscritta anche dal legale rappresentante della società di produzione estera committente.
2. Nella richiesta deve essere specificato, per ciascuna opera:
 - a) il costo complessivo e il costo eleggibile di produzione, con attestazione di effettività e stretta inerenza all'opera delle spese sostenute rilasciata, alternativamente, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero da un soggetto esterno, indipendente, iscritto nell'elenco A del registro dei revisori contabili da almeno cinque anni e che abbia ricoperto, negli ultimi cinque anni, l'incarico di sindaco unico ovvero di componente del collegio sindacale incaricato del controllo legale dei conti di società; per le imprese non obbligate alla revisione legale dei conti, la certificazione deve essere rilasciata da un revisore contabile iscritto all'elenco A del registro dei revisori da almeno cinque anni. Qualora il soggetto incaricato del controllo legale dei conti sia un sindaco unico ovvero il Collegio sindacale il firmatario della certificazione dovrà possedere i medesimi requisiti previsti per il soggetto esterno;
 - b) l'ammontare delle spese di produzione effettuate sul territorio italiano, nonché quelle sostenute in altro Stato membro dell'Unione europea;
 - c) l'ammontare del credito d'imposta maturato e quello già utilizzato, nonché il mese dal quale è inizialmente sorto il diritto all'utilizzo del credito d'imposta;
 - d) l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni e comunicazioni di cui al comma 1 dell'articolo 22 del presente decreto;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- e) la dichiarazione del legale rappresentante, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - 1. l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 3. l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 4. di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari;
 - f) i diari di lavorazione dell'intera opera, redatti ai sensi del D.P.R. 445/2000 e debitamente sottoscritti dalla segretaria di edizione, ove presente, e dal produttore;
 - g) copia dei modelli UNIEMENS presentati all'INPS relativi ai soggetti che hanno partecipato alla produzione per i quali è stata presentata la documentazione di cui all'articolo 21, comma 3, lettera a).
- 3. La DG Cinema e Audiovisivo comunica ai soggetti interessati, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva, l'importo del credito spettante definitivo.
 - 4. Nel caso in cui l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta definitiva ecceda di oltre il 10 per cento l'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva, il credito d'imposta verrà attribuito in relazione all'ammontare dei costi eleggibili indicati nella richiesta preventiva maggiorati comunque non oltre il 10 per cento.
 - 5. Le disposizioni previste al comma 4 possono essere derogate per comprovate sopravvenute modifiche sostanziali nella struttura produttiva dell'opera, a seguito di apposita richiesta da presentare alla DG Cinema e Audiovisivo contestualmente alla richiesta definitiva, ovvero per cause derivanti da forza maggiore connesse ad eventi imprevedibili di carattere generale non connessi e non collegati alla specifica produzione audiovisiva, e fatta comunque salva la previa verifica della disponibilità delle risorse finanziarie.

Articolo 23

Utilizzo del credito di imposta e ulteriori adempimenti da parte dei beneficiari

- 1. Il credito d'imposta di cui al presente Capo matura ed è utilizzabile a partire dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui si verificano congiuntamente le seguenti condizioni:
 - a) la DG Cinema e Audiovisivo abbia comunicato il riconoscimento dell'eleggibilità culturale e il riconoscimento del credito d'imposta teorico spettante;
 - b) le spese di produzione di cui all'articolo 20 del presente decreto siano sostenute ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
 - c) sia avvenuto l'effettivo pagamento delle spese di cui alla lettera b).
- 2. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6, della legge n. 220 del 2016, il produttore comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni, in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.
- 3. A pena di decadenza del beneficio, le imprese di produzione esecutiva e di post-produzione devono prevedere, per l'opera audiovisiva oggetto del beneficio, in presenza di concrete



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

condizioni di rischio, le seguenti forme di copertura assicurativa: danni alla pellicola o al supporto digitale, difetti di trattamento di pellicola, meccanici e relativi al supporto digitale («*faulty stock*»), interruzione lavorazione («*cast insurance*»), fermo tecnico («*extra expense*»), infortuni troupe e attori, responsabilità civile generale e dipendenti.

4. A pena di decadenza del beneficio, l'impresa di produzione esecutiva e di post-produzione ha l'obbligo di prevedere contrattualmente che nell'opera venga inserito, nei titoli di coda, il logo del Ministero.

CAPO VI

Attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo

Articolo 24

Oggetto e requisiti

1. Il presente Capo stabilisce le disposizioni applicative del credito d'imposta riconosciuto in percentuale sull'apporto in denaro effettuato per la produzione di opere cinematografiche dalle imprese esterne, come definite all'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, associate in partecipazione, ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, alle imprese di produzione cinematografica.
2. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è concesso nei limiti degli importi stabiliti per tale finalità con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.
3. I benefici previsti nel presente Capo sono preclusi ai seguenti soggetti:
 - a) le imprese, comprese le industrie tecniche cinematografiche e di produzione esecutiva, che abbiano concluso accordi di fornitura di beni e servizi in relazione all'opera a cui l'apporto è destinato. Non si considera accordo di fornitura di beni e servizi quello avente ad oggetto l'inserimento a scopo promozionale di inquadrature di marchi e prodotti;
 - b) le imprese appartenenti al medesimo gruppo dell'impresa di produzione cui l'apporto è destinato, ovvero le imprese soggette, ai sensi dell'articolo 2497 del codice civile, a medesima direzione e coordinamento dell'impresa di produzione, le imprese controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero legate, direttamente o indirettamente, da un rapporto di partecipazione, nonché i soggetti comunque correlati al beneficiario o di fatto riconducibili al medesimo soggetto economico. L'attività di direzione e coordinamento, il controllo e il collegamento rilevano anche se esercitati indirettamente ovvero congiuntamente. Rileva altresì l'eventuale coincidenza di soggetti nei ruoli di amministrazione, rappresentanza, o comunque in posizioni apicali per le imprese di produzione e le imprese esterne, nonché eventuali rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, tra i soggetti che ricoprono tali cariche nelle imprese coinvolte;
 - c) le associazioni culturali e le fondazioni senza scopo di lucro;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) le imprese in possesso di classificazione ATECO J 59.1;
 - e) i soggetti di cui alle lettere d), l), n) e q), dell'articolo 2, comma 1, del TUSMAR;
 - f) le imprese che facciano parte di un gruppo di imprese che includa una o più imprese cinematografiche o audiovisive;
 - g) che non siano in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e che applichino i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - h) che si trovino in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni;
 - i) che abbiano in corso procedure fallimentari.
4. Il credito d'imposta di cui al presente Capo è riconosciuto in relazione agli investimenti effettuati per la produzione di film che abbiano la nazionalità italiana, ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge n. 220 del 2016 e che abbiano i requisiti di eleggibilità culturale di cui alla Tabella A, allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della medesima legge.
5. Le opere audiovisive eleggibili al credito d'imposta di cui al presente Capo sono le opere cinematografiche o film.
6. A pena di decadenza, ai fini dell'articolo 12, comma 6 della legge n. 220 del 2016, l'impresa cinematografica comunica alla DG Cinema e Audiovisivo, in modalità telematica, sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima, i dati e le informazioni in suo possesso, ivi inclusi quelli relativi allo sfruttamento economico dell'opera, ai fini della valutazione dell'impatto economico, industriale e occupazionale dell'opera medesima sul territorio italiano.

Articolo 25

Credito d'imposta per gli apporti alla produzione cinematografica da parte di imprese esterne al settore

1. Alle imprese esterne, come definite nell'articolo 2, comma 3, lettera e), del presente decreto, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 20 per cento degli apporti in denaro versati a titolo di investimento di rischio per la produzione di film di nazionalità italiana di lungometraggio, in esecuzione di contratti di associazione in partecipazione stipulati con produttori indipendenti italiani ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, fino all'importo massimo annuo di euro 1.000.000 per impresa e di euro 2.000.000 per gruppo di imprese.
2. L'aliquota di cui al comma 1 è elevata:
 - a) al 30 per cento per i contratti di associazione in partecipazione stipulati e registrati entro il 31 dicembre 2019;
 - b) al 40 per cento nel caso di apporti in denaro effettuati per la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della legge n. 220 del 2016, fermo restando i limiti di cui al comma 1.
3. I crediti d'imposta di cui al presente articolo spettano a condizione che:
 - a) gli apporti siano interamente indicati nel piano finanziario a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo di produzione del film;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- b) gli apporti rappresentino almeno il 5 per cento del costo eleggibile di produzione, come indicato nella richiesta definitiva prevista all'articolo 28, comma 1, del presente decreto;
 - c) gli importi riconosciuti all'impresa esterna a titolo di restituzione dell'apporto non superino il 70 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 1, ovvero non superino il 60 per cento dell'apporto stesso per le opere di cui al comma 2 del presente articolo;
 - d) ai fini della restituzione dell'apporto nonché del riconoscimento di utili all'investitore esterno, siano utilizzati esclusivamente proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera, di pertinenza del produttore, non inseriti nel piano finanziario a copertura del costo complessivo di produzione e maturati, a prescindere dal momento dell'incasso, dopo l'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico; ai fini della restituzione dell'apporto nonché del riconoscimento degli utili sono utilizzabili i proventi derivanti dallo sfruttamento economico dell'opera in Paesi diversi dall'Italia, non inseriti nel piano finanziario, maturati non prima di trenta giorni successivi alla data di stipula del contratto di associazione in partecipazione;
 - e) gli apporti siano versati e i relativi contratti registrati entro la data della presentazione della richiesta di classificazione delle opere cinematografiche di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203, ovvero della richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
 - f) la restituzione totale ovvero parziale dell'apporto all'impresa esterna, nei limiti di quanto indicato nel presente articolo, non avvenga prima di tre mesi decorrenti dalla data di ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico.
- 4. Nel caso di produzioni associate tra due o più coproduttori, le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche *pro quota* ad ogni singolo co-produttore.
 - 5. Il credito di cui al presente Capo non è cedibile.
 - 6. L'investimento di cui al presente articolo può essere effettuato anche indirettamente per il tramite di gruppi di investimento collettivo nell'audiovisivo, come definiti all'articolo 2, comma 3, lettera f), del presente decreto. In tal caso, il credito d'imposta spetta al gruppo di investimento collettivo ovvero, in alternativa ai singoli investitori, in misura proporzionale agli investimenti effettuati nei gruppi, come risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio in cui è effettuato l'investimento agevolato. È fatto obbligo ai gruppi di comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo gli investimenti effettuati, allegando apposita certificazione attestante i contratti stipulati con gli investitori, che devono essere redatti in forma scritta e regolarmente registrati.
 - 7. Gli investimenti di cui al comma 6 rilevano, per i singoli investitori, nel medesimo periodo d'imposta in cui avrebbero rilevato se effettuati dai gruppi per conto proprio. Per i gruppi di investimento che investono in opere cinematografiche, il limite di 1.000.000 di cui al comma 1 è innalzato a 4.000.000.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 26

Costo complessivo e costo eleggibile delle opere

1. Le componenti del costo complessivo e del costo eleggibile del film sono indicate nella Tabella B allegata al decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, e ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo.
2. La base di calcolo del credito d'imposta riservato alle imprese esterne corrisponde all'apporto in denaro eseguito e versato in esecuzione dei contratti di associazione in partecipazione stipulati, ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, con il produttore cinematografico entro la quota massima del 49 per cento del costo eleggibile di produzione del film, come definito nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, ed entro i limiti della quota afferente al produttore cinematografico.

Articolo 27

Richiesta preventiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta alle imprese esterne spetta a condizione che la richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche nel decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016 sia presentata, ovvero la stessa sia integrata, entro trenta giorni dalla data registrazione dei contratti di associazione in partecipazione indicati all'articolo 25, comma 1, del presente decreto, e comunque non oltre la data di richiesta di rilascio del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, qualora tale richiesta sia effettuata antecedentemente al suddetto termine di trenta giorni.
2. Nel caso in cui la presentazione della richiesta del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, avvenga prima della scadenza di trenta giorni, prevista al comma 1 del presente articolo, gli adempimenti di cui al medesimo comma 1, devono essere effettuati entro la data di richiesta di rilascio del suddetto nulla osta di proiezione in pubblico.
3. La richiesta preventiva, di cui al comma 1 del presente articolo, deve contenere i seguenti elementi:
 - a) il contratto registrato di associazione in partecipazione di cui all'articolo 25, comma 1, del presente decreto redatto sulla base dei modelli predisposti dalla DG Cinema e Audiovisivo, ovvero sulla base delle linee guida predisposte dalla DG Cinema e Audiovisivo medesima;
 - b) le generalità delle imprese esterne che eseguono gli apporti, incluso il rispettivo codice fiscale, l'ammontare degli apporti concordati e il credito d'imposta ad essi spettante;
 - c) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica e del legale rappresentante dell'investitore esterno, redatta ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'assenza di accordi di qualsivoglia natura tendenti e finalizzati a modificare, in qualunque modo, l'assetto economico e finanziario dell'associazione in partecipazione;



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- d) il piano finanziario preventivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film; il piano finanziario deve includere l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'investitore esterno;
 - e) la dichiarazione da parte dell'impresa di produzione cinematografica e dell'investitore esterno che attesti che le suddette imprese non ricadono nelle situazioni preclusive indicate all'articolo 24, comma 3, del presente decreto;
 - f) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
 - 1) l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 2) l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3) di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
4. Entro sessanta giorni dalla ricezione della richiesta preventiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica il riconoscimento o il mancato riconoscimento dell'eleggibilità culturale del film ai sensi del citato decreto.

Articolo 28

Richiesta definitiva

1. A pena di decadenza, il credito d'imposta di cui al presente Capo, spetta a condizione che entro i termini previsti per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, l'impresa di produzione cinematografica presenti alla DG Cinema e Audiovisivo la richiesta definitiva prevista nel decreto medesimo; le richieste presentate prima dell'ottenimento del nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, sono inammissibili. La richiesta deve contenere i seguenti elementi:
- a) il piano finanziario definitivo, contenente l'indicazione e l'ammontare delle fonti finanziarie di copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film, e che includa l'intero ammontare dell'apporto in denaro dell'impresa esterna. Il piano finanziario definitivo deve contenere una dichiarazione, redatta dal legale rappresentante dell'impresa di produzione cinematografica ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione sono debitamente indicati nelle scritture contabili della società;
 - b) la ricevuta di versamento dell'apporto in denaro da parte dell'impresa esterna per la produzione del film;
 - c) il contratto di distribuzione cinematografica ovvero autodichiarazione del produttore in caso di autodistribuzione e documentazione attestante l'uscita in sala ovvero, per le opere di ricerca e formazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera q), del presente decreto,



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- documentazione attestante i requisiti di diffusione al pubblico previsti dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
- d) la dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa di produzione, rilasciata ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti:
- 1) l'osservanza degli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro;
 - 2) l'applicazione dei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro;
 - 3) di non trovarsi in situazioni ostative alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni e di non avere in corso procedure fallimentari.
2. L'impresa di produzione, entro trenta giorni dall'effettuazione del trasferimento dall'impresa di produzione cinematografica all'associato delle risorse finanziarie relative all'accordo di associazione in partecipazione, trasmette alla DG Cinema e Audiovisivo la documentazione bancaria comprovante il trasferimento medesimo.
3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta definitiva prevista per le opere cinematografiche dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 220 del 2016, integrata ai sensi del comma 1 del presente articolo, la DG Cinema e Audiovisivo, verificata la disponibilità delle risorse, comunica, anche alle imprese esterne, l'importo del credito loro spettante. Gli importi dei crediti d'imposta spettanti riconosciuti ai sensi del presente articolo sono fruibili, da parte delle imprese, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di comunicazione di cui al periodo precedente.

Articolo 29

Misure antielusivo

1. Il credito di imposta previsto al presente Capo decade qualora non vengano rispettate le condizioni di cui all'articolo 25, commi 3 e 4.
2. In particolare, il credito di imposta non è riconosciuto o decade:
 - a) in caso di clausole contrattuali ovvero di pattuizioni collaterali al contratto di associazione in partecipazione tra l'impresa di produzione e l'impresa esterna volte a rendere inefficaci le condizioni previste nell'articolo 25, comma 3, e a ridurre ovvero eliminare l'effettiva partecipazione, da parte degli associati, al rischio economico e finanziario relativo alla realizzazione e allo sfruttamento economico del film;
 - b) qualora l'apporto in denaro dell'investitore esterno non sia utilizzato interamente da parte dell'impresa di produzione a copertura del fabbisogno finanziario relativo al costo complessivo di produzione del film;
 - c) nel caso in cui nelle scritture contabili delle imprese non siano debitamente indicati i flussi economici e finanziari relativi all'associazione in partecipazione.
3. Il mancato rispetto delle condizioni previste per il credito di imposta di cui al presente Capo e, in particolare, delle misure di cui al presente articolo, comporta la revoca del beneficio, il recupero del beneficio eventualmente già fruito, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, e l'impossibilità per l'impresa di produzione cinematografica e per l'impresa esterna di fruire, nei successivi cinque anni, del credito d'imposta di cui al presente Capo.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CAPO VII

Disposizioni comuni

Articolo 30

Cedibilità del credito d'imposta

1. I crediti d'imposta di cui al presente decreto, fatto salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 5, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i crediti d'imposta di cui al Capo III sono cedibili dal beneficiario anche ai soggetti fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi.
3. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate. Ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del presente decreto, i crediti d'imposta sono indicati, anche con riferimento all'eventuale cessionario del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di riconoscimento del credito, sia nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui i crediti sono utilizzati, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato da quello utilizzato.
4. Resta fermo, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 220 del 2016, il potere di accertamento, il recupero delle maggiori imposte dovute e l'accertamento delle sanzioni relative alla spettanza del credito d'imposta ceduto nei confronti del cedente.
5. Ai fini della cessione del credito di imposta, il beneficiario richiede alla DG Cinema e Audiovisivo l'attestazione in merito al riconoscimento e all'effettività del diritto al credito maturato alla data della richiesta medesima.
6. A tal fine il beneficiario comunica il valore del credito maturato sulla base del costo eleggibile sostenuto alla data di cui al precedente comma, con l'attestazione di effettività rilasciata dai soggetti accreditati, secondo le modalità previste da apposito decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo.
7. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta di cui al comma 5, la DG Cinema e Audiovisivo verifica l'effettività del credito maturato e, in presenza degli altri requisiti previsti dalla legge e dal presente decreto, rilascia l'attestazione di cui al comma 5. È fatta salva la facoltà di cui all'articolo 31, comma 5.
8. Ai fini dell'utilizzo in compensazione del credito ceduto da parte del cessionario, secondo le modalità di cui all'articolo 3 del presente decreto, il cedente è tenuto a comunicare alla DG Cinema e Audiovisivo i dati anagrafici e il codice fiscale del cessionario stesso, nonché l'importo del credito ceduto. La DG Cinema e Audiovisivo comunica al cedente e al cessionario l'accettazione della cessione del credito. Gli importi dei crediti d'imposta sono fruibili, da parte dei cessionari, a partire dal giorno 10 del mese successivo alla data di accettazione della cessione del credito da parte della DG Cinema e Audiovisivo.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Articolo 31

Monitoraggio e sanzioni

1. La DG Cinema e Audiovisivo, qualora, a seguito dei controlli effettuati, accerti l'indebita fruizione, anche parziale, dei crediti d'imposta di cui al presente decreto per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma, ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.
2. Il recupero del credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui il credito è stato revocato o rideterminato. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso, previste per le imposte sui redditi.
3. L'Agenzia delle entrate, in ogni caso, comunica telematicamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale indebita fruizione, totale o parziale, del credito di imposta accertata nell'ambito dell'ordinaria attività di controllo.
4. Ai fini dell'attività di monitoraggio e controllo, l'Agenzia delle entrate e la DG Cinema e Audiovisivo concordano, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le modalità telematiche per la trasmissione dei dati relativi alle agevolazioni disciplinate dal presente decreto utilizzate in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
5. La DG Cinema e Audiovisivo può in ogni momento richiedere ulteriore documentazione ritenuta necessaria al fine di verificare la rispondenza degli elementi comunicati ai requisiti di ammissibilità dei benefici previsti nel presente decreto.
6. Le Amministrazioni competenti, nell'ambito dei rispettivi poteri istituzionali in materia di attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi contributivi e fiscali da parte dei beneficiari, possono disporre appositi controlli, sia documentali sia tramite ispezioni in loco, finalizzati alla verifica della corretta fruizione delle agevolazioni.
7. I soggetti beneficiari sono tenuti a comunicare tempestivamente alla DG Cinema e Audiovisivo l'eventuale perdita, successivamente all'accoglimento dell'istanza di agevolazione ovvero nelle more della comunicazione da parte della DG Cinema e Audiovisivo del credito spettante definitivo, dei requisiti di ammissibilità ai benefici previsti dal presente decreto.
8. In caso di dichiarazioni mendaci o di omesse dichiarazioni di cui al comma 7 del presente articolo o di falsa documentazione prodotta in sede di richiesta per il riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente decreto, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, maggiorata di interessi e sanzioni secondo legge, è disposta, ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 220 del 2016, l'esclusione dalle agevolazioni previste dalla medesima legge, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
9. Per i soggetti che presentano istanza di accesso ai crediti d'imposta previsti nel presente decreto per un importo annuo pari o superiore a euro 150.000, la DG Cinema e Audiovisivo



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

provvede a richiedere alla competente Prefettura la documentazione antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Trascorsi trenta giorni dalla predetta richiesta, sempre che siano state soddisfatte tutte le altre condizioni e requisiti previsti nel presente decreto, il credito d'imposta teorico viene concesso sotto clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'articolo 92, comma 3, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

10. Con riferimento al credito d'imposta di cui al Capo IV del presente decreto, gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e la SIAE procedono, anche attraverso l'accesso contestuale allo svolgimento dello spettacolo e sulla base di criteri stabiliti annualmente, al controllo degli esercenti, al fine della rilevazione periodica dei dati relativi agli incassi da bigliettazione e al numero dei titoli di accesso rilasciati. In sede di prima applicazione del presente decreto, l'attività di controllo è svolta sulla base della Convenzione stipulata il 15 dicembre 2009 fra Agenzia delle entrate e SIAE.

Articolo 32

Controllo della spesa

1. Con decreto del Ministro, adottato ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 220 del 2016, è stabilito il limite massimo annuo di risorse destinato a ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste dalla medesima legge, fermo rimanendo quanto previsto dall'articolo 13, commi 4 e 6, e dall'articolo 21, comma 6, della medesima legge.
2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 37 del presente decreto, la DG Cinema e Audiovisivo istruisce in ordine cronologico le richieste previste dal presente decreto e, verificata la completezza della domanda, la rispondenza ai requisiti previsti dalla legge n. 220 del 2016 e dai decreti attuativi, nonché la effettiva disponibilità di risorse, provvede a riconoscere i crediti d'imposta richiesti nella misura prevista e a prenotare le relative somme.
3. Il credito di imposta relativo alle richieste il cui importo determini il superamento dei limiti di spesa di cui al comma 1 è riconosciuto nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; non sono riconosciuti i crediti di imposta relativi alle successive richieste presentate. Al raggiungimento di detti limiti di spesa, la DG Cinema e Audiovisivo e Audiovisivo disattiva tempestivamente il sistema di presentazione delle richieste, dandone avviso sul proprio sito istituzionale. Fino al termine dell'esercizio finanziario in corso, sono inammissibili nuove richieste di credito di imposta.
4. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono definite, per ciascun anno finanziario, le modalità, la tempistica e le ulteriori specifiche di presentazione delle richieste.

CAPO VIII

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 33

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, è abrogato il decreto ministeriale



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

15 marzo 2018, recante “*Disposizioni applicative dei crediti d'imposta nel settore cinematografico e audiovisivo di cui agli articoli 16, 17, comma 1, 18, 19 e 20 della legge 14 novembre 2016, n. 220*”, fatto salvo quanto previsto all'articolo 34, comma 2, del presente decreto.

Articolo 34

Disposizioni transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, la DG Cinema e Audiovisivo predispone e pubblica gli appositi modelli per la presentazione delle richieste per il riconoscimento dei crediti di imposta di cui al presente decreto.
2. Alle richieste presentate alla data del 31 dicembre 2020 si applica quanto previsto dal decreto ministeriale 15 marzo 2018, ai fini della definizione delle stesse.
3. In caso di interruzione irreversibile dell'opera dovuta esclusivamente all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta di cui al Capo V è riconosciuto, nei limiti massimi dei costi eleggibili effettivamente sostenuti e pagati, in deroga alle disposizioni previste al citato Capo.
4. Il credito d'imposta di cui al Capo IV è riconosciuto, in deroga alla Tabella 5 allegata al presente decreto, nella misura fissa del 15 per cento degli introiti, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, derivanti dalla programmazione di film effettuata nel periodo compreso tra il 24 febbraio 2020 e il 25 ottobre 2020. Tale aliquota è incrementata al 20 per cento per le micro, piccole e medie imprese.

Articolo 35

Disposizioni per l'anno 2021 per il settore della distribuzione cinematografica nazionale

1. Per far fronte alle ricadute negative sul settore della distribuzione cinematografica nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il credito d'imposta previsto dall'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, per la distribuzione nazionale di opere cinematografiche di nazionalità italiana, è calcolato, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 14 novembre 2016, n. 220, alle aliquote di cui alla Tabella 2 allegata al presente decreto, all'articolo 5, commi 1, 3 e 5, e all'articolo 7, comma 3, del presente decreto, applicando al costo eleggibile di distribuzione nazionale, come identificato in base alle spese indicate nella Tabella 1, le seguenti aliquote:
 - a) 50 per cento, in caso di prima uscita in sala nel periodo compreso tra il 3 febbraio 2020 e il 26 febbraio 2020;
 - b) 80 per cento, in caso di prima uscita in sala nei periodi compresi tra il 27 febbraio 2020 e il 5 marzo 2020 e tra il 15 giugno 2020 e il 25 ottobre 2020;
 - c) 80 per cento, in caso di prima uscita in sala nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche;
 - d) 60 per cento, in caso di prima uscita in sala nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

2. Nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a uscite in sala programmate per i periodi compresi tra il 24 febbraio 2020 e il 15 giugno 2020 e tra il 22 ottobre 2020 e il 5 novembre 2020, poi annullate a causa dell'emergenza epidemiologica, tali costi sono riconosciuti con aliquota specifica pari al 90 per cento, in aggiunta al credito d'imposta richiesto ai sensi del presente decreto.
3. Nel caso in cui fossero stati sostenuti e pagati costi eleggibili in relazione a prime uscite in sala programmate nei dieci giorni antecedenti la chiusura delle sale cinematografiche e non avvenute a causa dell'emergenza da COVID-19, tali costi sono riconosciuti con aliquota specifica pari al 90 per cento, in aggiunta al credito d'imposta richiesto ai sensi del presente decreto.
4. Il limite massimo di credito d'imposta spettante per opera, ai sensi del comma 1 del presente articolo, è pari a un milione di euro, elevabile a 1,3 milioni di euro in caso di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 o 3.
5. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere cinematografiche che hanno usufruito della deroga all'obbligo di diffusione al pubblico in sala cinematografica per l'ammissione ai benefici della legge 14 novembre 2016, n. 220, prevista dai decreti ministeriali 4 maggio 2020, 11 giugno 2020 e 28 ottobre 2020, nonché da successivi decreti adottati in ragione dell'emergenza sanitaria. In tali casi, si applicano le disposizioni di cui al Capo II del presente decreto.

Articolo 36

Disposizioni per l'anno 2021 per il potenziamento dell'offerta cinematografica

1. Per far fronte alle ricadute negative sul settore della distribuzione cinematografica nazionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, ferme restando le altre disposizioni contenute nel Capo IV, il credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica derivante dalla programmazione effettuata nell'anno 2021 successivamente ai periodi di chiusura delle sale, disposta a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è aumentato del:
 - a) 60 per cento per la programmazione effettuata nei quattro mesi successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche;
 - b) 30 per cento per la programmazione effettuata nel quinto e nel sesto mese successivi alla data di riapertura delle sale cinematografiche.

Articolo 37

Disposizioni per l'anno 2021 per l'attrazione di investimenti da parte di imprese esterne al settore cinematografico e audiovisivo

1. Per l'anno 2021, le risorse stanziare con il decreto di riparto di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016 per le finalità di cui al Capo VI, sono finalizzate esclusivamente a soddisfare le richieste di credito d'imposta relative alle associazioni in partecipazione, di



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

cui all'articolo 25, comma 1, risultanti da contratti stipulati e registrati in data compresa tra il 1° luglio 2018 e il 31 dicembre 2020.

2. Le istanze di cui al comma 1 sono istruite in base all'ordine della data di richiesta di rilascio di nulla osta di proiezione in pubblico del film, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, ovvero della data di richiesta della classificazione di cui al decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 203.
3. Con decreto del Direttore generale Cinema e Audiovisivo sono stabiliti i termini e le modalità di presentazione delle richieste.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti Organi di controllo.

Roma

IL MINISTRO DELLA CULTURA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 1

Spese di distribuzione

(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo)

1. SPAZI PUBBLICITARI
2. MATERIALI PUBBLICITARI E MARKETING
3. UFFICIO STAMPA E PROMOZIONE
4. EDIZIONE E REALIZZAZIONE COPIE



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 2

Aliquote del credito d'imposta per la distribuzione cinematografica

	Periodo natalizio (7 dicembre - 15 gennaio)		Media stagione (16 gennaio - 31 maggio e 1° settembre - 6 dicembre)		Bassa stagione (1° giugno - 31 agosto)	
	aliquota	limite massimo di credito per film	aliquota	limite massimo di credito per film	aliquota	limite massimo di credito per film
Produttore che distribuisce il proprio film	30%	euro 150.000	40%	euro 360.000	40%	nessuno
Distributore indipendente	20%	euro 120.000	30%	euro 360.000	40%	nessuno
Distributore non indipendente e distributore non europeo	15%	euro 120.000	20%	euro 240.000	40%	nessuno



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 3

Tipologia spese sostenute per la distribuzione internazionale di opere cinematografiche, televisive e web di nazionalità italiana

(ulteriormente specificate nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo)

1. Realizzazione Master DCP con sottotitoli in lingua diversa dall'italiano
2. Spese di spedizione di materiale di proiezione, documentazione, materiali tecnici
3. Spese di viaggio e ospitalità di *talents*, delegati di produzione e rappresentanti della società di vendita in festival e mercati internazionali
4. Spese per eventi per il lancio del film all'estero
5. Acquisto biglietti per le proiezioni a festival internazionali
6. Addetto Stampa per la stampa internazionale e interpreti per i *talents*
7. Spese per la *submission* dei film a festival internazionali
8. Spese per realizzazione materiale promozionale, comprendente elaborazione grafica e stampa, traduzione testi per la realizzazione di *brochures*, *presskits*, pannelli, pagine pubblicitarie acquisto materiale fotografico quando non reperibile presso il produttore
9. Acquisto spazi di proiezione nei mercati audiovisivi
10. Produzione trailers e promo destinati a mercati esteri, incluso acquisto diritti per le musiche
11. Spese per la realizzazione del sito web in lingua diversa dall'italiano
12. Spese per fornitura materiali da contratto per vendite e documentazione

Le spese elencate sono ammissibili solo qualora non siano già state imputate tra le spese eleggibili al credito d'imposta per la distribuzione nazionale delle stesse opere



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 4

Costi eleggibili per le imprese di esercizio cinematografico

(come specificati nella modulistica predisposta dalla DG Cinema e Audiovisivo)

- impianti di proiezione digitale e relativi accessori
- impianti audio
- impianti di climatizzazione
- impianti e attrezzature di biglietteria automatica
- impianti di produzione di energia elettrica funzionali al funzionamento e alla sicurezza delle sale
- impianti di innovazione digitale
- arredi e poltrone
- lavori edili ed elettrici strettamente funzionali alla realizzazione di nuove sale, al ripristino di sale inattive, alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche
- lavori e impiantistica strettamente connessi a facilitare l'accesso e la fruizione in sala da parte delle persone diversamente abili, ivi inclusi la dotazione per la fruizione di audioguide e sottotitoli
- lavori e impianti imposti da leggi dello Stato, dalle Regioni e degli Enti locali strettamente connessi alla fruizione cinematografica
- costi relativi all'acquisto dell'area o dell'immobile, entro il limite massimo del 10% del costo totale di acquisto (comprensivo degli oneri accessori)
- costi di progettazione, entro il limite massimo del 12% del costo complessivo dell'intervento e comunque fino ad un valore massimo pari a 20.000 euro.



IL MINISTRO DELLA CULTURA

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

TABELLA 5

Crediti di imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica

Tipologia di Opera	Aliquote credito d'imposta per le micro, piccole o medie imprese	Aliquote credito d'imposta per le altre imprese
A. Film italiani ed europei	12%	10%
B. Film programmati nel periodo dal 1° giugno al 31 agosto	10%	8%
C. Film d'essai	10%	8%

Le aliquote di cui alle lettere A, B e C sono cumulabili, sino a un massimo complessivo pari al 25 per cento.